

. 04303/2012 REG.PROV.CAU.

N. 09131/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9131 del 2012, proposto da Associazione Astronomica Frusinate, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adolfo Ciccocioppo e Carlo Perino, con domicilio eletto presso Domenico Talarico in Roma, via Lazzaro Spallanzani, 22;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Chieppa, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27; Fondazione Museo Maxxi, Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Teatro Opera di Roma, Fondazione La Quadriennale Arte di Roma (non costituiti);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione del Dipartimento programmazione economica e sociale della Regione Lazio n. b02929 del

17.5.2012 ad oggetto la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli g11900, g13900, g21900, g23900, g31900 alla cui gestione è deputata la Direzione regionale cultura, arte e sport ee.ff. 2012 – 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto, al sommario esame della controversia consentito nella fase cautelare, che ricorrono i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto sono stati forniti idonei elementi di prova sia in ordine alla ricorrenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che conseguirebbe all'esecuzione degli atti impugnati, sia in merito ai profili che inducono ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, considerando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Lazio, dall'art. 2 della L.R. n. 19/2011 e dell'allegato A) alla medesima legge, risulta previsto un finanziamento in favore dell'Osservatorio Campocattino.

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della

fattispecie e delle questioni trattate – per compensare tra le parti le spese della fase cautelari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

Accogli, ai fini del riesame, la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente;

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

L'ESTENSORE

**IL
PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)